

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali
03	IMPOSTE INDIRETTE - Registro
04	SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principi generali - Ravvedimento operoso
	LAVORO
05	PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti
	ATTIVITÀ FINANZIARIE
07	VALUTE VIRTUALI
08	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Riforma dell'IRPEF per il 2024 - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 6.2.2024 n. 2)

Con la circ. 6.2.2024 n. [2](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla riforma dell'IRPEF per il 2024, di cui al DLgs. [216/2023](#).

Modifica al trattamento integrativo alla retribuzione

Per effetto della modifica alle detrazioni di cui all'[art. 13](#) co. 1 lett. a) del TUIR, di cui all'[art. 1](#) co. 2 del DLgs. 216/2023, l'[art. 1](#) co. 3 del DLgs. 216/2023 prevede che, per il solo periodo d'imposta 2024, l'importo di tali detrazioni debba essere diminuito di 75,00 euro ai fini della verifica della spettanza del "trattamento integrativo della retribuzione".

Al fine di beneficiare del suddetto "trattamento integrativo della retribuzione", infatti, è necessario il possesso di un'IRPEF lorda superiore alle detrazioni.

L'importo di 75,00 euro rappresenta, infatti, l'incremento della detrazione previsto dall'[art. 1](#) co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880,00 a 1.955,00 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della verifica della spettanza del "trattamento integrativo".

La circ. [2/2024](#) ha chiarito che tale riduzione di 75,00 euro deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell'[art. 13](#) co. 1 lett. a) del TUIR (1.955,00 euro) e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera, che non sono state oggetto di modifica da parte del DLgs. [216/2023](#).

Determinazione del "reddito di riferimento" per le agevolazioni

Sia in relazione al "trattamento integrativo della retribuzione" che per quanto riguarda le detrazioni d'imposta, con la circ. [2/2024](#) l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'[art. 10](#) co. 3-bis del TUIR e che, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni (c.d. "reddito di riferimento"), si deve tener conto anche:

- dei redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e all'imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario di cui alla L. [190/2014](#);
- della quota di agevolazione ACE, di cui all'[art. 1](#) del DL 201/2011.

Quanto all'ACE, infatti, anche se l'[art. 5](#) del DLgs. 216/2023 ha abrogato l'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, nel caso in cui l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale, fino a esaurimento dei relativi effetti.

Disciplina delle addizionali regionali all'IRPEF

Per consentire alle Regioni e alle Province autonome di "recepire" la nuova struttura degli scaglioni IRPEF, in vigore per il solo periodo d'imposta 2024, in relazione alle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'[art. 3](#) co. 1 del DLgs. 216/2023 prevede il differimento al 15.4.2024 del termine previsto per l'approvazione di tali aliquote e la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali.

A questo proposito, la circ. Agenzia delle Entrate [2/2024](#) specifica che, nonostante l'[art. 50](#) co. 3 del DLgs. 446/97 richieda la pubblicazione della legge relativa alle addizionali regionali nella *Gazzetta Ufficiale*, tale obbligo deve ritenersi assolto con la pubblicazione della legge nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma, che, per tali leggi, assolve alla stessa funzione riconosciuta alla *Gazzetta Ufficiale*.

DLgs. 30.12.2023 n. 216

Circolare Agenzia Entrate 6.2.2024 n. 2

Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2024 - "Importo delle detrazioni ridotto di 75 euro per la spettanza del trattamento integrativo" - Ghio - Negro

Il Sole - 24 Ore del 7.2.2024, p. 30 - "Irpef, taglio di 260 euro sulla detrazione complessiva" - Caputo

Il Sole - 24 Ore del 7.2.2024, p. 30 - "Scomputo delle eccedenze Ace possibile fino a esaurimento" -

Germani Italia Oggi del 7.2.2024, p. 31 - "Detrazioni con doppio taglio" - Bonghi

Scheda n. 1410.01 in Agg. 1/2024 - "Novità del DLgs. "Riforma IRPEF-IRES" (DLgs. 216/2023)" - AA.VV.

IMPOSTE INDIRETTE

Registro - Fondo immobiliare - Apporto di immobili - Assoggettamento ad imposta di registro proporzionale - Esclusione (Cass. 5.2.2024 n. 3218)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 5.2.2024 n. [3218](#), ha risolto un dubbio, sorto nel 2014 per effetto della riforma dell'imposizione indiretta immobiliare introdotta dall'[art. 10](#) del DLgs. 23/2011, relativo al trattamento impositivo applicabile agli atti di apporto di immobili in fondi comuni di investimento immobiliare.

Disciplina prevista per i fondi immobiliari

La questione esaminata dalla Suprema Corte concerne l'attuale applicabilità dell'[art. 9](#) del DL 25.9.2001 n.

351. Tale norma (mediante rinvio alla disciplina recata dall'[art. 7](#) della Tabella allegata al DPR 131/86 per i fondi mobiliari) esclude l'obbligo di registrazione, pure in caso d'uso, per gli atti relativi:

- all'istituzione di fondi comuni di investimento immobiliare;
- alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione;
- all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, ivi compresi le quote e i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Se questi atti vengono presentati comunque per la registrazione, si applica l'imposta di registro in misura fissa (200,00 euro).

Come evidenziato dalla sentenza in commento, tra "gli atti relativi alla sottoscrizione di quote [...]
rientrano a pieno titolo gli atti di apporto di immobili, giacché la sottoscrizione avviene mediante apporto in denaro o in natura", sicché nella disposizione agevolativa rientrano anche gli apporti immobiliari ai fondi.

Riforma della fiscalità indiretta immobiliare

Quando l'[art. 10](#) del DLgs. 23/2011, nel contesto del riordino (e sfolgimento) delle aliquote dell'imposta di registro applicabili ai trasferimenti immobiliari, dopo aver ridotto a tre (2%, 9% e 12/15%) le aliquote contemplate dall'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 13/86, ha ([art. 10](#) co. 4 del DLgs. 23/2011) anche soppresso tutte le agevolazioni ed esenzioni applicabili ai trasferimenti immobiliari ricadenti nel riscritto [art. 1](#) della Tariffa, è sorto il dubbio sul trattamento applicabile ai conferimenti di immobili in fondi immobiliari.

Una parte della giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Lazio 23.4.2021 n. [2143/6/2021](#)) e la risposta non pubblicata dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 954-826/2015, infatti, avevano affermato l'applicabilità dell'imposta di registro del 9% al conferimento di immobili in fondo comune, ritenendo che l'agevolazione recata dall'[art. 9](#) del DL 351/2001 fosse stata abrogata, limitatamente ai trasferimenti immobiliari, dall'[art. 10](#) co. 4 del DLgs. 346/90.

Invece, una diversa impostazione (C.T. Prov. Roma 18.1.2018 n. [1699/28/18](#)), riteneva che la norma sui fondi immobiliari non potesse essere inclusa tra quelle abrogate, non avendo natura agevolativa, ma configurando una disciplina organica della materia.

Attuale applicabilità della norma speciale per i fondi immobiliari

Questa seconda impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza [3218/2024](#), che, quindi, "boccia" la condotta dell'Agenzia delle Entrate, che pretendeva di

applicare l'imposta di registro del 9% all'apporto immobiliare nel fondo.

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, vi sono due motivi per cui l'[art. 9](#) del DL 351/2001 mantiene efficacia in relazione agli apporti a fondi immobiliari operati dopo il 31.12.2013.

Da un lato, la disciplina dettata dall'[art. 9](#) del DL 351/2001 costituisce regime ordinario e naturale di tassazione degli atti di apporto in fondo comune, sia mobiliare che immobiliare, sicché non sarebbe corretto qualificarla come disciplina agevolativa speciale. Pertanto, posto che l'[art. 9](#) del DL 351/2001 reca una "disciplina impositiva tendenzialmente globale, sistematica e storicamente radicata [...] ispirata all'esigenza dello sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", non può essere stata incisa, con riferimento alla sola imposta di registro, dall'abrogazione delle agevolazioni realizzata dall'[art. 10](#) co. 4 del DLgs. 23/2011, che ha colpito solo le "agevolazioni in senso stretto e tipico" e non invece "quelle discipline sintomaticamente rivolte ad apprestare un regime strutturale ed ordinario (seppur più favorevole rispetto ad altri)", come quella dei fondi immobiliari.

In secondo luogo, la tesi che sostiene l'applicazione dell'imposta di registro al 9% agli atti di conferimento immobiliare nei fondi comuni, si fonda su una fallace assimilazione di queste operazioni agli atti di trasferimento immobiliare.

L'apporto diretto al fondo immobiliare, con conseguente attribuzione di una quota di partecipazione (che assume essa stessa natura di strumento finanziario) proporzionale al valore dall'immobile apportato, ha qualcosa di simile piuttosto al conferimento in *trust*, posto che non è un trasferimento definitivo e stabile, ma crea un fondo separato, un patrimonio destinato e vincolato che non trova riscontro in un nuovo soggetto giuridico (dato che il fondo non ha soggettività giuridica e non è neppure soggetto passivo IMU per gli immobili che ne fanno parte, cfr. Cass. n. [7116/2023](#)).

art. 10 co. 4 DLgs. 14.3.2011 n. 23

art. 9 DL 25.9.2001 n. 351

Tabella art. 7 TUR

Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2024 - "Agevolazioni per il conferimento in fondi immobiliari confermate" - Mauro

Cass. 5.2.2024 n. 3218

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Fondi comuni di investimento" - Gazzera M., Mauro A.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Principi generali - Ravvedimento operoso - Tributi locali - Omessa dichiarazione - Termini per il ravvedimento (risposte MEF Videoconferenza 1.2.2024)

Con una risposta resa nel corso della [Videoconferenza](#) dell'1.2.2024, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha riconosciuto che, per i tributi locali, è possibile perfezionare il ravvedimento dell'omessa dichiarazione anche se questa viene presentata oltre 90 giorni dal termine ordinario.

Regolarizzazione dell'omessa dichiarazione

In materia di ravvedimento operoso, l'[art. 13](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 consente di regolarizzare l'omessa dichiarazione se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, versando la relativa sanzione ridotta a un decimo del minimo (nonché l'imposta eventualmente dovuta ed i relativi interessi al tasso legale annuo).

Con la circ. Min. Finanze 10.7.98 n. [180](#) sono stati resi alcuni chiarimenti in merito alla portata applicativa di tale disposizione.

Secondo il documento di prassi, l'[art. 13](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 è coerente con le previsioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA che qualificano la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come "omessa" e non semplicemente "tardiva" ([artt. 2](#) co. 7 e [8](#) co. 6 del DPR 322/98).

Per tali imposte, dunque, la mancata presentazione della dichiarazione può essere regolarizzata, mediante ravvedimento operoso, solo se il ritardo non supera i 90 giorni.

Invece, per i tributi non interessati dalle predette previsioni, la circolare ministeriale riconosce che il ravvedimento dell'omessa dichiarazione può perfezionarsi anche decorsi i 90 giorni dal termine ordinario di trasmissione: in questo caso la riduzione della sanzione avviene secondo quanto prescritto dall'[art. 13](#) del DLgs. 472/97.

Ravvedimento per l'omessa dichiarazione dei tributi locali

Richiamando i chiarimenti della circ. 180/98, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, durante la [Videoconferenza](#) dell'1.2.2024, ha esplicitato che i citati [artt. 2](#) co. 7 e [8](#) co. 6 del DPR 322/98 non trovano applicazione in materia di tributi locali, né vi sono previsioni analoghe che interessano tali tributi.

Pertanto, la dichiarazione relativa ai tributi locali dovrebbe considerarsi "tardiva" (e non "omessa") anche se trasmessa con ritardo superiore a 90 giorni. In ragione di ciò, secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze il ravvedimento operoso sarebbe consentito anche se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni.

Il chiarimento precisa dunque che se la dichiarazione relativa a tributi locali è trasmessa:

- entro 90 giorni dal termine prescritto, per perfezionare il ravvedimento si applica la riduzione a un decimo del minimo della sanzione per omessa dichiarazione ex [art. 13](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97 (in ogni caso, va altresì versato il tributo eventualmente dovuto ed i relativi interessi al tasso legale annuo);

- oltre 90 giorni dal termine prescritto, la sanzione è ridotta da un ottavo a un sesto del minimo, secondo le previsioni delle lettere b), b-bis) e b-ter) del co. 1 dell'[art. 13](#) del DLgs. 472/97.

Rimane fermo che per i tributi locali l'avvio di un controllo fiscale preclude il ravvedimento, come si evince dal dettato dell'[art. 13](#) co. 1-ter del DLgs. 472/97.

Con il chiarimento reso durante la [Videoconferenza](#) dell'1.2.2024, riferito alla generalità dei tributi locali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pare dunque superare la posizione in precedenza assunta con la circ. 29.4.2013 n. [1/DE](#), § 2, ove invece era stata riconosciuta la facoltà di ravvedere l'omessa dichiarazione IMU solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

In ogni caso, se il contribuente intende regolarizzare la dichiarazione del tributo locale presentata con un ritardo di oltre 90 giorni, si ritiene opportuno un previo confronto con il Comune, per assicurarsi che questo si conformi alle indicazioni ministeriali e che, pertanto, non si prospetti il rischio di future contestazioni riguardo al perfezionamento del ravvedimento.

Decadenza dalle agevolazioni

Un'ulteriore problematica relativa alla presentazione della dichiarazione "oltre i termini" potrebbe riguardare le agevolazioni per le quali, secondo espressa previsione o in aderenza all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la dichiarazione va presentata a pena di decadenza (si pensi, ad esempio, all'esenzione dall'IMU per i "fabbricati merce", ex [art. 1](#) co. 751 della L. 160/2019, su cui si vedano, tra le altre, Cass. 17.2.2022 n. [5190](#) e Cass. 21.12.2022 n. [37385](#), nonché la risposta n. 1 resa dal Ministero dell'Economia e delle finanze durante la [Videoconferenza](#) del 26.1.2023).

In queste ipotesi, la presentazione di una dichiarazione oltre i termini ordinari, avvalendosi del ravvedimento, pur comportando la riduzione delle sanzioni, potrebbe far sì che il Comune disconosca tali agevolazioni in sede d'accertamento (in giurisprudenza, si veda la sentenza della C.G.T. Il Lazio 27.9.2022 n. [4092/16/22](#), ove si è negato che la dichiarazione presentata mediante ravvedimento possa assumere efficacia ai fini del riconoscimento dell'agevolazione IMU per i "fabbricati merce").

art. 13 co. 1 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 2 co. 7 DPR 22.7.1998 n. 322

Risposte Min. Economia e Finanze Videoconferenza 1.2.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 6.2.2024 - "Omesse dichiarazioni ravvedibili oltre i 90 giorni per i tributi locali" - Magro

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "IMU" - Cissello A.

Guide Eutekne - Tributi locali - "IMU - Dichiarazione IMU" - Zeni

A.

Il Quotidiano del Commercialista del 25.9.2023 - "Omessa dichiarazione IMU non ravvedibile dopo il 28 settembre" - Magro - Zeni

Lavoro

PREVIDENZA

Contributi IVS artigiani e commercianti - Contribuzione per l'anno 2024 (circ. INPS 7.2.2024 n. 33)

Con la circ. 7.2.2024 n. [33](#), l'INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti per il 2024 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, indicando le aliquote e gli importi reddituali (massimale e minimale di reddito) da utilizzare.

Aliquote contributive

Con riferimento all'anno 2024, l'INPS conferma il valore dell'aliquota base già raggiunto nel 2018 ai sensi dell'[art. 24](#) co. 22 del DL 201/2011, fissato al 24%, e soggetto a specifici incrementi o riduzioni.

In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l'aliquota aggiuntiva ex [art. 5](#) del DLgs. 207/96, prevista ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, il cui importo, a decorrere dall'1.1.2022, è fissato allo 0,48% ai sensi dell'[art. 1](#) co. 380 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Pertanto, le aliquote da applicare per quest'anno sono pari al:

- 24% per gli iscritti alla Gestione artigiani;
- 24,48% per coloro che sono iscritti alla Gestione commercianti.

I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età ([art. 59](#) co. 15 della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del:

- 23,70% per gli artigiani;
- 24,18% per gli iscritti alla Gestione commercianti.

Nel merito, la circolare in parola precisa che, per questi ultimi soggetti, l'aliquota contributiva ridotta al 23,70% per gli artigiani e al 24,18% per commercianti, opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Si conferma infine il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex [art. 49](#) della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili.

Valori reddituali

Per quanto riguarda i valori reddituali da utilizzare quest'anno per il calcolo della contribuzione alle Gestioni artigiani e commercianti, nella circolare in commento si evidenzia come, in seguito alla variazione in aumento del 5,4% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2022/2023, gli importi che riguardano il minimale e il massimale di reddito risultino sensibilmente incrementati rispetto allo scorso anno.

In particolare, per il 2024:

- il minimale di reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 18.415,00 euro (erano 17.504,00 euro lo scorso anno);
- il massimale di reddito ammonta a 91.680,00 euro (86.983,00 euro nel 2023) per coloro che si sono iscritti prima dell'1.1.96 ovvero a 119.650,00 euro (erano 113.520,00 euro lo scorso anno) per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.

Invece, in merito alla contribuzione IVS eccedente il minimale, l'INPS rende noto che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.415,00 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per quest'anno, è pari a 55.008,00 euro annui (erano 52.190,00 euro nel 2023), mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l'aumento dell'aliquota dell'1% di cui all'[art. 3-ter](#) del DL 384/92.

Contributi sul minimale di reddito

In base alle aliquote e ai valori reddituali indicati, l'importo del contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2024 per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, è pari a:

- 4.427,04 euro annui (4.371,80 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni), per gli iscritti alla Gestione artigiani;
- 4.515,43 euro (4.460,19 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni), per gli iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali.

In base ai predetti valori è poi possibile calcolare gli importi dei contributi sul minimale per i periodi inferiori all'anno solare, che risultano pari a:

- 368,92 euro mensili per gli artigiani (364,32 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni);
- 376,29 euro mensili per gli esercenti attività commerciali (371,69 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

Termini e modalità di versamento

Per quanto riguarda il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, l'INPS precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del:

- 16.5.2024;
- 20.8.2024;
- 18.11.2024;
- 17.2.2025.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo e secondo acconto 2024, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

Infine, nella circolare in commento si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere reperiti, a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del mod. F24" presente nel "Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti".

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

art. 2 co. 18 L. 8.8.1995 n. 335

art. 24 co. 22 DL 6.12.2011 n. 201

art. 5 DLgs. 28.3.1996 n. 207

art. 59 co. 15 L. 27.12.1997 n. 449

Circolare INPS 7.2.2024 n. 33

Il Quotidiano del Commercialista del 8.2.2024 - "Contribuzione artigiani e commercianti con sensibile aumento dei valori reddituali" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Contribuzione artigiani e commercianti" - Quintavalle R.

VALUTE VIRTUALI

Cripto-attività - Costo fiscale - Procedura di regolarizzazione - Irrilevanza (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)

Si analizzano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella [Videoconferenza](#) dell'1.2.2024 in merito al regime fiscale delle cripto-valute in vigore dal 2023.

Regolarizzazione delle cripto-attività e costo fiscale

L'Agenzia delle Entrate commenta un passaggio della circolare n. [30/2023](#) nel quale viene affermato che, "nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato le cripto-attività dovrà fornire copia della dichiarazione e della relazione di accompagnamento presentata all'Agenzia delle entrate, agli intermediari o operatori che ricevono l'opzione per il regime del risparmio amministrato, al fine di consentire a questi ultimi di assumere come costo di acquisto quello indicato nella dichiarazione".

Il dubbio degli operatori riguarda la possibilità che, anche nel caso del regime dichiarativo, il contribuente possa assumere, ai fini della determinazione delle plusvalenze, come costo di acquisto quello indicato nel modello per la regolarizzazione delle cripto-attività.

Con riferimento alla domanda di regolarizzazione che consentiva di sanare le violazioni relative alle imposte e al monitoraggio fiscale (quadro RW), il valore da indicare è quello di mercato al termine del periodo d'imposta.

Tale impostazione era valida sia per le cripto-attività detenute in regime di risparmio amministrato, sia per quelle detenute in regime dichiarativo.

In merito, l'Agenzia delle Entrate osserva che sia nel regime dichiarativo, sia nel regime amministrato, la plusvalenza ex [art. 67](#) co. 1 lett. c-sexies) del TUIR è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o il valore di acquisto, come previsto dal co. 9-bis dell'[art. 68](#) del TUIR, non assumendo, a tali fini, alcuna rilevanza il valore delle cripto-attività indicato nel modello di regolarizzazione valida ai fini del regime dell'[art. 1](#) co. 138-142 della L. 197/2022.

Compilazione del quadro RW per il possesso di cripto-attività

L'Agenzia delle Entrate precisa che nel quadro RW potrà essere compilato un rigo per ogni "portafoglio" o "conto digitale" o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente, ferma restando la necessità di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, agli Uffici.

È comunque facoltà del contribuente, ove possibile, compilare, per ciascuna cripto-attività, un rigo nel quadro RW.

Questo significa che i contribuenti dovranno indicare il valore iniziale e il valore finale di detenzione indicato dal conto digitale, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultimo. In caso di variazioni nella composizione del conto digitale riconducibile a un apporto di capitale:

- si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell'apporto;
- in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell'apporto e il valore finale.

Detenzione di cripto-attività prima dell'introduzione della normativa del 2023

Si analizza il caso di coloro che detengono cripto-attività dal 2017 e che non hanno aderito alla sanatoria prevista dall'[art. 1](#) co. 138-142 della L. 197/2022. In particolare, il dubbio è rappresentato dal fatto che la normativa sulle cripto-attività è stata introdotta dal 2023 con la relativa legge di bilancio.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, coloro che hanno deciso di non avvalersi della regolarizzazione, non

possono più beneficiare delle misure premiali previste da questa disciplina. Ne consegue che si applica il ravvedimento ex [art. 13](#) del DLgs. 472/97 commisurato alle sanzioni ordinarie.

Quindi, in caso di omessa indicazione nel quadro RW di cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall'attività di *staking*, vale la sanzione minima del 3% ex [art. 5](#) del DL 167/90 senza l'applicazione del raddoppio previsto per la detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cfr. anche la circ. n. [30/2023](#), § 3.4).

Per l'omessa indicazione dei redditi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, la norma di riferimento è l'[art. 1](#) del DLgs. 471/97.

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 1.2.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2024 - "Regolarizzazione delle cripto-attività senza effetti sul loro costo fiscale" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cripto-attività" - Sanna S.

IMMOBILI

COMUNICATO AGENZIA ENTRATE 15.12.2023

IMMOBILI

[CATASTO - Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2023 - Elenco dei Comuni interessati - Presentazione dei ricorsi entro il 12.4.2024](#)

L'art. 2 co. 33 - 35 del DL 3.10.2006 n. 262 conv. L. 24.11.2006 n. 286, come modificato dall'art. 1 co. 339 lett. a) della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), dall'art. 26-bis del DL 1.10.2007 n. 159 conv. L. 29.11.2007 n. 222 e dall'art. 1 co. 273 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), nonché l'art. 6 co. 3-4 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, hanno riformato il regime di denuncia delle variazioni del reddito dei terreni, di cui all'art. 30 del TUIR, prevedendo l'utilizzo delle dichiarazioni relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli, che vengono presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

A tali fini:

- la richiesta di contributi agricoli deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola;
- l'AGEA, sulla base dei dati e degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone per ogni particella una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta secondo la procedura informatica "DOCFA" (DM 19.4.94 n. 701) e la trasmette all'Agenzia delle Entrate;
- l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire negli atti catastali i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;
- con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'Agenzia delle Entrate rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle suddette operazioni;
- per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del suddetto comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, l'Agenzia delle Entrate provvede a pubblicizzare presso i Comuni interessati, oppure presso le proprie sedi delle competenti Direzioni provinciali e gli Uffici provinciali - Territorio, nonché sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it), i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.

In attuazione di tale disciplina, con il presente comunicato l'Agenzia delle Entrate rende noto di aver completato le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate all'AGEA nell'anno 2023; l'aggiornamento riguarda 6.227 Comuni, il cui elenco viene contestualmente pubblicato, suddivisi per Provincia e in ordine alfabetico.

Publicazione delle nuove rendite

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:

- presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, nonché sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it);
- fino al 13.2.2024.

Efficacia delle nuove rendite

Ai sensi dell'art. 2 co. 33 del citato DL 262/2006, i nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2023, producono effetti fiscali dall'1.1.2023.

Ricorso contro le nuove rendite

Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:

- innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 31.12.92 n. 546;
- entro il 12.4.2024 (120° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato).

Istanza di autotutela

Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.

Nell'istanza dovrà essere indicata:

- la nuova qualità catastale ritenuta inesatta;
- la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2023.

Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.